# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 3014 del 2001, proposto da:

XXXXX srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Cicero, Rosaria Costanzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Cicero in Catania, via G. Leopardi, 63;

#### contro

Comune di XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Agata Senfett, con domicilio eletto presso Agata Senfett in XXXXXXXX, Segreteria;

## per ottenere

la condanna del Comune intimato al risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto conseguente alla aggiudicazione dei lavori di costruzione della condotta idrica di adduzione di acqua potabile dal pozzo Guzzi al serbatoio carico e relative opere di servizio, di cui al bando del 3.12.1994.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di XXXXXXXX (XX);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/07/2009 il dott. Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **FATTO**

In data 29.12.1994 l'impresa ricorrente si aggiudicava l'appalto dei "lavori di costruzione della condotta idrica di adduzione di acqua potabile dal pozzo Guzzi al serbatoio carico e relative opere di servizio", bandito dal Comune di XXXXXXXX per un importo di lire 1.799.999.276.

Non veniva, tuttavia, stipulato il relativo contratto.

Nel frattempo altra impresa partecipante alla gara proponeva ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione e la controversia si concludeva definitivamente con la sentenza del C.G.A.R.S. n. 654 del 18 novembre 1998.

Tale sentenza rigettava il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di aggiudicazione del 29.12.1994.

Il Comune di XXXXXXXX adottava la deliberazione n. 531 del 3.9.1998, con la quale confermava la precedente aggiudicazione in favore della ditta XXXXXXX per l'importo di lire 1.603.871.354 e disponeva di stipulare il relativo contratto, riservandosi di consegnare i lavori solo dopo l'acquisizione del finanziamento regionale.

Il contratto di appalto non veniva stipulato e con nota del 22 gennaio 1999 il Comune comunicava alla ricorrente l'impossibilità di pervenire alla stipula del contratto.

Ciò premesso, con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere dal Comune intimato il risarcimento del danno ingiusto, patito in conseguenza della mancata stipula del contratto relativo ai "lavori di costruzione della condotta idrica di adduzione di acqua potabile dal pozzo Guzzi al serbatoio carico e relative opere di servizio", e la condanna della intimata Amministrazione al pagamento delle somme in conseguenza dovute a titolo di risarcimento del predetto danno.

Parte ricorrente ha, in particolare, rilevato l'inescusabilità del comportamento del Comune di XXXXXXXX, il quale non avrebbe adottato, nelle more del

giudizio amministrativo, i necessari provvedimenti di salvaguardia del finanziamento già ottenuto per i lavori di che trattasi, finanziamento che presumibilmente sarebbe andato perduto impedendo la conclusione del contratto e la realizzazione dei lavori da parte di XXXXX., pur dopo la favorevole pronuncia definitiva del C.G.A.R.S.

Cosicchè, in definitiva, il danno subito dalla ricorrente sarebbe riferibile, sotto il profilo causale, alla condotta illegittima ed inescusabile della P.A. che, nonostante la conferma della legittimità dell'aggiudicazione disposta con il verbale del 29.12.1994, non ha tuttavia proceduto alla stipula del contratto ed alla consegna dei lavori.

Si è costituito in giudizio il Comune di XXXXXXXX chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2009 il ricorso è passato in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con la sentenza del C.G.A.R.S. n. 654 del 18 novembre 1998 è stata respinta "l'impugnazione proposta dalla società XXX XXXXXX & C. srl contro il provvedimento di aggiudicazione del 29 dicembre 1994".

In proposito è da chiarire subito che la citata sentenza n. 654 contiene un accertamento univoco della legittimità del provvedimento con il quale la gara era stata aggiudicata all'impresa ricorrente, alla quale, pertanto, il Comune avrebbe dovuto immediatamente affidare i lavori.

Il Comune di XXXXXXXX, invece, con un comportamento poco comprensibile le cui ragioni non sono state chiarite neanche nel corso del presente giudizio, prima ha adottato la delibera di conferma dell'aggiudicazione diretta alla stipula del contratto di appalto (n. 531 del 3.9.1998) e successivamente, dopo avere richiesto alla XXXXX la produzione dei documenti necessari per la conclusione del contratto stesso ed averne riscontrato la regolarità, non ha autorizzato la stipula (cfr. proposta di

deliberazione di G.M. n. 199/98 e nota del 22.01.1999), comunicando infine alla XXXXX l'impossibilità di stipulare il contratto.

Ora, in conseguenza di quanto esposto, non può esservi alcuna incertezza sulla spettanza del risarcimento del danno per equivalente alla ditta ricorrente, tenuto conto che la spettanza alla stessa dell'aggiudicazione risulta accertata nella sentenza n. 654 più volte citata ed addirittura confermata dal Comune di XXXXXXXX (delibera n. 531/1998).

La mancata stipula del contratto a seguito della statuizione definitiva resa dal C.G.A. - che, appunto, contiene in modo non equivoco l'accertamento della legittimità dell'aggiudicazione alla ricorrente - , nonché a seguito delle stesse decisioni assunte dal Comune, è inoltre circostanza decisiva ai fini del riconoscimento della colpa dell'Amministrazione.

Non occorrono, poi, particolari argomentazioni per attestare la evidente sussistenza del nesso eziologico tra l'illegittima condotta dell'Amministrazione ed il danno subito dalla ricorrente.

Non possono trovare accoglimento le osservazioni della difesa comunale, che ha sostenuto che la mancata consegna dell'appalto è dipesa dal contenzioso conclusosi con la decisione del CGA.

Tali considerazioni, infatti, non spiegano le ragioni per cui dopo la sentenza del Giudice di appello, e dopo che il Comune stesso aveva deliberato la stipula del contratto di appalto, tale contratto non sia stato, invece, mai stipulato. Né, infine, la perdita del finanziamento regionale cui il Comune fa riferimento nella memoria del 17 novembre 2004 può in alcun modo riverberarsi in danno della ditta ricorrente, essendo tale vicenda comunque riconducibile nella sfera giuridica del Comune resistente e, pertanto, imputabile esclusivamente a quest'ultimo.

Sussistono, pertanto, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. il danno ingiusto subito dall'impresa, la sussistenza del nesso eziologico fra l'operato della P.A. e il

danno patrimoniale subito dalla ricorrente, nonchè la riferibilità dell'evento dannoso al comportamento colposo dell'Amministrazione.

Per quanto concerne la quantificazione del danno risarcibile, il Collegio ritiene applicabile la disposizione che con riguardo agli appalti pubblici di lavori consente alle Amministrazioni pubbliche una liquidazione forfetaria del danno subito dall'esecutore, nel caso di risoluzione anticipata, nella misura del 10% del compenso pattuito per la esecuzione dei lavori, misura percentuale che viene di sovente assunta quale parametro di riferimento per valutare il danno conseguente alla mancata aggiudicazione di appalti allorchè si versi in una situazione di fatto che non consente una reintegrazione in forma specifica. Con riguardo al caso di specie è dunque possibile fare riferimento alla cennata percentuale del 10% dell'importo totale dell'appalto, diminuito del ribasso d'asta, per quantificare il danno subito dalla ricorrente che, pur individuata come legittimo aggiudicatario, non ha tuttavia potuto eseguire la prestazione oggetto del contratto.

Rimane da precisare che il risarcimento così come quantificato comprende anche il ristoro da riconoscere alla XXXXX per la impossibilità di utilizzare nel proprio curriculum anche i lavori aggiudicati con la procedura concorsuale di cui trattasi.

Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda di risarcimento è accolta.

## Vanno pertanto liquidati:

- una somma pari al 10% dell'importo dell'appalto soggetto a ribasso (lire 1.799.999.276) decurtato dal ribasso offerto dalla ditta medesima (10,896%);
- va corrisposta, poi, la rivalutazione monetaria maturata, secondo gli indici ISTAT, sulla predetta somma, a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo fino alla data del deposito della presente sentenza, data quest'ultima che costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (cfr., T.A.R.

Lazio, Latina, sez. I, n. 508 del 5 maggio 2008; questa 4<sup>^</sup> Sezione, n. 1135 del 29 giugno 2007).

Gli interessi legali sulle somme dovute spettano invece dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6302; Idem, sez. IV, n. 2408 del 28 aprile 2006; questa 4<sup>^</sup> Sezione, n. 1135 del 29 giugno 2007 citata).

Per quanto concerne le spese relative al presente giudizio, sussistono giusti motivi (complessità e iter della controversia) per disporne la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, Sezione Quarta accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere, nella misura indicata in motivazione, il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto conseguente alla aggiudicazione dei lavori di costruzione della condotta idrica di adduzione di acqua potabile dal pozzo Guzzi al serbatoio carico e relative opere di servizio, di cui al bando di gara del Comune intimato del 3.12.1994; condanna il Comune di XXXXXXXX al pagamento in favore della ricorrente delle somme indicate in motivazione, a titolo di risarcimento del danno.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere

Giuseppa Leggio, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 09/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)